



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **104** DEL **12 dicembre 2007**

OGGETTO: Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini . *AGGIORNAMENTO CODIFICA A DICEMBRE 2007.*

## IL DIRIGENTE REGIONALE DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO-SANITARI

- VISTI la D.G.R. n. 1361 del 7/05/2004, la D.G.R. n. 4047 del 22 dicembre 2004, i propri Decreti n. 81 del 9/08/2005, n. 75 del 17/09/2007 ed il relativo allegato A) recante l'elenco, aggiornato a settembre 2007, della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica;
- VISTE la legge regionale n. 11 del 28/06/2007 recante - Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi - e la successiva D.G.R. n. 2992 del 25/09/2007 recante - Legge regionale 28 giugno 2007, n. 11 "Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi" : disposizioni applicative - ;
- VISTA la D.G.R. n. 3731 del 20/11/2007 recante - Screening Sanitario del Personale che Assiste i Soggetti Deboli: Servizio di Prevenzione Sanitaria rivolto alle persone che prestano assistenza a soggetti in condizioni di "dipendenza assistenziale" (anziani non autosufficienti, portatori di handicap, persone con patologie invalidanti) -;
- RILEVATA pertanto, la necessità di individuare due ulteriori codici di esenzione e di aggiornare il suddetto allegato A) del decreto n. 75 del 17/09/2007, come segue:
- individuare il codice "6T1" quale codice di esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dall'art. 2 della L.R. n. 11/2007 e dalla relativa D.G.R. di attuazione n. 2992 del 25/09/2007, le quali, a decorrere dal 01/01/2008, hanno previsto l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale della Branca 03 – Laboratorio del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale Ambulatoriale erogate dall'U.L.S.S. di residenza, a favore dei soggetti, residenti nel Veneto, donatori di sangue, midollo osseo e organo tra viventi in possesso dei requisiti previsti e accertati secondo il procedimento definito dalla stessa D.G.R.n. 2992/2007 cui si rinvia;
  - individuare il codice "5N1" quale unico codice di esenzione "*per la Mantoux e per il test EIA*" che, come da D.G.R. n. 3731 del 20/11/2007 cui si rinvia, il medico di medicina generale o il medico del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende UU.LL.SS.SS. dovranno apporre sulle prescrizioni relative allo "Screening Sanitario del Personale che assiste i Soggetti Deboli", al fine di

semplificare le procedure burocratiche da parte degli operatori che applicano il protocollo e per monitorare le prestazioni effettuate nell'ambito del progetto stesso.

VISTA inoltre la Legge 23/12/2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), all'art. 1, commi 562, 563, 564, 565 e il successivo D.P.R. 7/07/2006, n. 243 recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", all'art. 4

RITENUTA quindi la necessità di provvedere al seguente aggiornamento:

- integrare il campo "Tipologia di esenzione" corrispondente al codice "3V1" già riferito a "vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente pari o superiore all' 80% in base alla L. n. 302/90 - come modificata dalla L. n.206/2004 - (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998)" con la seguente dicitura: "vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente pari o superiore all' 80% in base alla L. n. 302/90 - come modificata dalla L. n.206/2004 - (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime "del dovere e categorie equiparate" con invalidità permanente pari o superiore all' 80% individuate dalla L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e dal D.P.R. n. 243 del 7/07/2006";
- integrare il campo "Tipologia di esenzione" corrispondente al codice "3V2" già riferito a "vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice(inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998)", con la seguente dicitura: "vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998 e L. n.206/2004); vittime "del dovere e categorie equiparate" con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime "del dovere e categorie equiparate" (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e D.P.R. n. 243 del 7/07/2006)".

RILEVATA infine l'opportunità di provvedere anche al seguente aggiornamento viste le disposizioni già diramate con propria nota prot. n. 33668/50.07.01.01 del 18/01/2006:

- integrare il campo "Tipologia di esenzione" corrispondente al codice "3G1" riferito a "Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 co. 1 lett. a del D.M. 01.02.1991)" con la seguente dicitura: "Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 co. 1 lett. a del D.M. 01.02.1991) e perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenzza".

## DECRETA

1. di aggiornare l'Allegato A) del proprio precedente Decreto n. 75 del 17 settembre 2007, includendo le seguenti ulteriori categorie di soggetti a favore dei quali sono erogate determinate prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa, con il relativo codice di esenzione, da riportare in ricetta secondo le istruzioni regionali diramate in materia di compilazione della ricetta:

Tipologia di esenzione	Codice	<u>Farmaceutica</u> Soggetto incaricato dell'immissione del dato	<u>Specialistica</u> Soggetto incaricato dell'immissione del dato	Note
soggetti donatori di sangue, midollo osseo e organo tra viventi in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 11/2007, accertati secondo il procedimento di cui alla D.G.R. n. 2992/2007 e per le sole prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dall'U.L.S.S. di residenza.	<b>6T1</b>	-	MMG e Medici specialisti	Per le sole prestazioni specialistiche della Branca 03 – Laboratorio del Nomenclatore Tariffario Regionale Ambulatoriale (ex L.R. n.11/ 2007 e D.G.R. n. 2992 del 25/09/2007). In vigore dal 01/01/2008
prestazioni rivolte ai soli soggetti che svolgano lavoro di assistenza a soggetti in condizioni di “dipendenza assistenziale” (badanti-assistenti familiari), individuate dalla D.G.R. n. 3731 del 20/11/2007 nell'ambito delle :  - prestazioni finalizzate alla prevenzione della TBC (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998) ovvero: 90.70.3 <i>Intradermoreazioni con PPD, CANDIDA, STREPTOCHINASI e MUMPS - per test –</i> 90.77.4 <i>test di stimolazione linfocitaria con antigeni specifici</i>  - prestazioni finalizzate alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili - MST (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998) ovvero: 91.10.2 <i>Treponema Pallidum Anticorpi (E.I.A.)</i>	<b>5N1</b>	-	MMG Medico specialista nell'area della Prevenzione	Codice di esenzione riferibile ai soli soggetti e alle sole prestazioni individuate dalla D.G.R. n. 3731 del 20/11/2007, secondo il Protocollo ivi allegato.

2. di integrare, inoltre, il campo “Tipologia di esenzione” corrispondente ai codici “3V1” e “3V2” dello stesso suddetto allegato A) come segue:

Tipologia di esenzione	Codice	<u>Farmaceutica</u> Soggetto incaricato dell'immissione del dato	<u>Specialistica</u> Soggetto incaricato dell'immissione del dato	Note
vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente pari o superiore all' 80% in base alla L. n. 302/90 - come modificata dalla L. n.206/2004 - (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime “del dovere e categorie equiparate” con invalidità permanente pari o superiore all' 80% individuate dalla L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e dal D.P.R. n. 243 del 7/07/2006.	<b>3V1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998 e L. n.206/2004); vittime “del dovere e categorie equiparate” con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime “del dovere e categorie equiparate” (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e D.P.R. n. 243 del 7/07/2006).	<b>3V2</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	

3. di integrare, infine, il campo “Tipologia di esenzione” corrispondente al codice “3G1” dello stesso suddetto allegato A) come segue:

Tipologia di esenzione	Codice	<u>Farmaceutica</u> Soggetto incaricato dell'immissione del dato	<u>Specialistica</u> Soggetto incaricato dell'immissione del dato	Note
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 <sup>a</sup> alla 5 <sup>a</sup> titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 co. 1 lett. a del D.M. 01.02.1991) e perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenzza.	<b>3G1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	

4. di approvare l'**Allegato A)** del presente atto, recante “Codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica che prevedono l'utilizzo del ricettario regionale – aggiornamento a dicembre 2007”, contenente gli aggiornamenti sopra richiamati, in sostituzione dell'elenco di codifica regionale di cui al proprio precedente Decreto n. 75 del 17/09/2007;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.

*DR. GIAMPIETRO RUPOLO*

DG/lg

---

**DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI**

---

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l'impegno di spesa n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_

Venezia, \_\_\_\_\_

---